

Il tempo delle vacche magre

C'è la ricerca, ultimamente, in materia di sicurezza, di soluzioni "originali", piuttosto che di soluzioni concrete. Si privilegiano sempre e comunque il colpo di scena, la trovata a sorpresa, la soluzione che non ti aspetti.

Tutti sanno cosa occorre davvero fare per migliorare il sistema: evitare gli sprechi della burocrazia, contenere i costi delle lungaggini procedurali, evitare quelle leggi che attribuiscono competenze "non da poliziotti" ai poliziotti, coordinare davvero le Forze di polizia, riordinare le carriere valorizzando la risorsa umana.

Ma nessuno le fa; e nemmeno perché, come si dice in giro, talvolta a sproposito, non ci sono soldi e viviamo in tempi di ristrettezze economiche.

Semplicemente perché non sono originali, non attirano i riflettori, non fanno apparire sulla stampa e in tv.

Ma noi del Siulp facciamo ricorso ai mass media per diffondere le nostre idee, quando riteniamo che esse siano giuste; ma non parliamo soltanto per il gusto di parlare, di apparire tra le note Ansa, o sui TG del pomeriggio.

Il riordino delle carriere, il coordinamento delle Forze di polizia, lo sgravio delle competenze amministrative, sono cavalli storici di battaglia del nostro sindacato.

Ad essi abbiamo dedicato il nostro ultimo convegno, al quale hanno partecipato il Sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, l'uomo che in questo momento sta lavorando per il riordino delle nostre carriere, ed il Capo della Polizia Antonio Manganelli.

Ed è stato davvero confortante riscoprire che i vertici del Dipartimento della pubblica sicurezza sono esattamente sulle posizioni storiche del nostro sindacato.

L'affluenza senza precedenti delle donne e degli uomini responsabili della gestione della sicurezza, ha avuto per noi il significato di un segnale profondo ed estremamente gradito: l'Amministrazione della pubblica sicurezza è sembrata davvero vicina ai lavoratori della Polizia di Stato.

Questo vuol dire tutto e non vuol dire nulla: vuol dire che possiamo fare affidamento sui vertici dell'Amministrazione per far passare presso il Governo l'idea che un riordino delle carriere, un coordinamento tra le Forze di polizia, siano i percorsi più rapidi per migliorare il servizio sicurezza.

Poi, passato il convegno, gabbato lo santo. Ognuno torna al suo posto: sindacato da un lato, amministrazione dall'altro, ognuno con l'incarico di rappresentare degli interessi, ognuno con la consapevolezza di dover lottare per far fronte agli impegni del proprio mandato.

Rimane il fatto che dobbiamo essere noi, rappresentanti del sindacato a lottare in ogni sede istituzionale, insieme a quei politici e soprattutto alla Cisl che credono nelle nostre idee, per far sì che questi meccanismi di riforma vengano realizzati.

Di estrema importanza è stato per noi l'intervento del Capo della Polizia, il quale ha

espresso concetti importanti e basilari, che occorrerà tener presenti nella nostra azione quotidiana per i poliziotti e per i cittadini.

Il Capo della polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza ha apprezzato l'esigenza del Siulp di rilanciare la sfida sui temi storici della propria azione sindacale. Ma in più ha ammesso che, per dirla con le sue parole, tali sono le ristrettezze economiche del presente e del futuro, da potersi considerare finito per un bel po' "il tempo delle vacche grasse".

Siamo costretti, d'ora in poi, ad operare in tempi di "vacche magre".

Anzi magrissime, come neanche in India se ne vedono più.

Per questo diamo particolare valenza al nostro messaggio: se gli investimenti futuri sul fronte della sicurezza saranno sempre più ridotti, bisogna fare i conti con quello che già si ha in tasca. E se la tasca ha un buco, invece di continuare a riempirla bisogna tappearlo.

Il nostro modello di polizia è un diretto derivato della polizia napoleonica, basato sul cosiddetto modulo a quattro: truppa (agenti e assistenti), brigadieri (sovrintendenti), marescialli (ispettori), ufficiali e comandanti (commissari e dirigenti); per mettere una unità o-

perativa su strada servono almeno quattro persone di supporto.

Questi sono i costi di un modello gerarchico militare di polizia, con rapporto codificato di quattro unità di supporto per una unità operativa.

Un modello civile di polizia è costruito su una semplice duplicazione tra l'agente, con ruolo esecutivo e l'agente speciale, con ruolo direttivo: il riordino della polizia deve tener conto di questo schema, già applicato con successo in molti Paesi europei e d'oltreoceano, per moltiplicare, se davvero si vogliono moltiplicare le unità operative valorizzando la risorsa umana e l'esperienza professionale maturata sul campo.

In Italia abbiamo il più alto rapporto d'Europa (esclusa la Grecia) tra operatori di polizia e cittadini: 530 operatori tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, per ogni centomila abitanti.

Ma ogni forza di polizia si comporta come se fosse l'unica in campo: un coordinamento è necessario, e coordinare vuol dire, per dirla anche qui con le parole del Capo della polizia, comandare.

Ci vuole un comandante e ci vuole una catena di comando: senza queste due cose tutto quello che si vuol fare in materia di coor-

dinamento tra le Forze di polizia si riduce ad aria fritta, a chiacchiere.

Razionalizzare le risorse: il sindacato deve intervenire sulle sacche di spreco attualmente esistenti nella pubblica amministrazione: coordinando, sul fronte interno l'attività dei vari uffici, accorciando le procedure decisionali, evitando le disfunzioni della burocrazia. La burocrazia ministeriale è un costo che in tempi di "vacche magre" diventa eccessivo per qualsiasi paese.

Il giorno prima del convegno, insieme a tutti gli altri sindacati di polizia, abbiamo organizzato una importante manifestazione dinanzi al Senato della Repubblica per protestare contro una politica sulla sicurezza fatta essenzialmente di annunci ben pubblicizzati nei talk show e sui mass media, ma quasi mai seguiti da fatti concreti.

A seguito di questa azione, condotta con grande professionalità dai sindacati di polizia, il Governo ha deciso lo stanziamento, finalmente, di fondi aggiuntivi per far fronte agli impegni "urgenti".

Il giorno dopo, invece, un autentico miracolo: in occasione dei servizi anticriminalità organizzata nel casertano, il Siulp ha protestato perché i poliziotti sono stati fatti alloggiare presso una caserma, mentre i carabinieri hanno usufruito di alloggiamento in albergo.

L'Amministrazione, in un primo momento aveva sostenuto che soltanto in caserma era possibile assicurare condizioni di sicurezza. Poi, stranamente, la stessa Amministrazione ha deciso di riconoscere anche ai poliziotti la possibilità di alloggiare in albergo.

Ecco questa è la burocrazia che ci piace: quella che decide, che si accorge di aver sbagliato e soprattutto che pone rimedio ai propri errori. Abbiamo sempre di più l'esigenza di avere, dentro il Dipartimento della pubblica sicurezza, persone che come noi, non solo conoscano gli aspetti quotidiani della nostra attività, ma che soprattutto lavorino per venire incontro alle necessità reali dei poliziotti e non alle esigenze di risparmio della pubblica amministrazione.

Se questo sarà, e la speranza è l'ultima a morire, il nuovo Dipartimento della pubblica sicurezza saremo pronti ad affrontarlo con coraggio e con dignità i mille problemi del nostro mestiere anche in tempi di "vacche magre".

Felice Romano

Quali risorse per il comparto sicurezza

Siamo ormai al secondo incontro in sede tecnica tra le delegazioni delle organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari del Comparto sicurezza e difesa e la delegazione di parte pubblica presieduta dal Direttore generale della funzione pubblica, per la prosecuzione della discussione sulla cosiddetta coda contrattuale relativa al biennio economico 2006-2007.

All'inizio della riunione la parte pubblica ha consegnato le tabelle, da cui si evincono le disponibilità economiche riguardanti una somma complessiva di 280 milioni di euro, nonché una ulteriore somma di 126 milioni di euro derivante dagli adeguamenti economici delle risorse contrattuali relative solo al 2007.

La somma dei 126 milioni una tantum, essendo stanziata solo per l'anno 2007, non potrà che essere destinata esclusivamente alla contrattazione di 2° livello per la quota parte spettante per ogni Amministrazione.

La delegazione pubblica ha consegnato le tabelle riguardanti le disponibilità economiche complessive a regime, pari a 280 milioni (200 + 80), con l'indicazione della loro origine normativa e contrattuale, la decorrenza, nonché alcune proiezioni, per ogni Amministrazione del Comparto, relative ai costi per l'incremento di 1,5 euro per ogni ora di lavoro straordinario e per l'incremento del buono pasto dagli attuali 4,65 euro a 7,00 euro.

L'adeguamento dell'ora di straordinario e del valore del buono pasto costituiscono, oltre che un impegno assunto da tutti i sindacati e le rappresentanze militari al tavolo negoziale in sede di sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro lo scorso anno, anche un vincolo normativo che deriva dalla specifica destinazione di parte delle risorse economiche previste dalla legge finanziaria per il 2008, per l'assolvimento di tali obiettivi.

Resta da valutare la destinazione delle risorse residue a regime che, sulla scorta delle previsioni elaborate dal Ministero dell'economia con le tabelle allegate, ammonterebbe complessivamente a circa 130 milioni per l'intero Comparto e la cui destinazione verrà stabilita al tavolo negoziale in sede di sottoscrizione dell'accordo che chiuderà, per la parte economica, il biennio 2006/2007.

Il SIULP, oltre a richiedere che i lavori procedano rapidamente per la definizione rapida degli accordi, considerato il notevole ritardo accumulato per le vicende politiche che hanno attraversato il Paese nell'ultimo anno, ha rinnovato le seguenti ulteriori richieste:

- uno specifico impegno a destinare ulteriori risorse dal 2008 a questo Comparto per finanziare la parte normativa del contratto;
- l'adempimento dell'impegno assunto dal Governo di evitare tagli alle retribuzioni derivanti dalla malattia per il periodo dal 25 giugno al 31 dicembre del corrente anno.
- l'apertura della discussione per la parte normativa del quadriennio normativo 2006/09.

Poliziotti e pratica forense

Pagina 2

Cumulo pensione e redditi da lavoro

Pagina 3

Poliziotti e pratica forense

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28170 del 26.11.2008 hanno accolto il ricorso di un carabiniere in servizio a Bergamo, al quale il locale Ordine degli Avvocati aveva per l'appunto rifiutato l'iscrizione.

La Corte di Cassazione ha chiarito, ci auguriamo una volta per tutte, che l'appartenenza alle Forze di Polizia non può costituire fondamento per alcun trattamento discriminatorio.

Pertanto il rifiuto all'iscrizione opposto a quel collega è stato annullato,

e l'interessato potrà ottenere la regolare iscrizione all'ordine quale "praticante senza ammissione al patrocinio".

Ciò significa che, da lui come da qualunque altro appartenente alle forze di polizia, potrà essere svolta qualsiasi attività legata alla pratica professionale, ad eccezione della difesa tecnica davanti al giudice e della diretta sottoscrizione di atti con assunzione di responsabilità professionale.

La sentenza è decisamente importante non solo perché resa dalle Se-

zioni Unite, e cioè il più autorevole organo giudiziario di legittimità, ma soprattutto per i suoi contenuti. I Consigli dell'ordine rifiutavano infatti l'iscrizione sul presupposto che nel corso della pratica chi è anche chiamato a svolgere funzioni di Polizia Giudiziaria si sarebbe potuto trovare ad avere a che fare con atti costituenti notizie di reato, ed a quel punto avrebbe dover denunciare il fatto all'autorità giudiziaria, contravvenendo al dovere di tutela del proprio assistito che invece incombe sull'avvocato.

Le Sezioni Unite hanno per un verso chiarito che ad evitare questo pericolo basta che il professionista presso cui operano i praticanti faccia una adeguata selezione degli affari che sottopone al loro studio. In secondo luogo, conclude la Cassazione, "la soluzione del Consiglio nazionale suscita forti perplessità che aumentano ancora di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell'ordinamento."

E ciò, continua la sentenza, anche per "la gravità del rischio che si chiederebbe di correre all'interessato (chiamato a rinunciare ad un lavoro certo e remunerato per svolgere un lungo apprendistato, non sempre adeguatamente retribuito, e sostenere infine una prova che potrebbe anche non superare), ma anche per la non infrequente possibilità che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva."

Insomma, secondo le Sezioni Unite per un verso non sussistono i temuti rischi, e per l'altro impedire l'iscrizione all'albo dei praticanti sarebbe una grave discriminazione, che in quanto tale va ritenuta contraria ai principi dell'ordinamento.

Per quanti fossero interessati alla lettura della sentenza integrale, magari per eccepirarla ai Consigli dell'Ordine che ancora si oppongono all'iscrizione, la può trovare pubblicata e commentata sul nr. 49 del 13/12/2008 della rivista giuridica "Guida al diritto", ampiamente diffusa tra quanti svolgono professioni legali.

Silvano Filippi



La redazione
augura a tutti
gli iscritti i più sinceri
auguri di 'Buone Feste'

Permessi retribuiti per grave infermità

Con la nota del 10 giugno 2008, n. 25/1/0007476 (1) il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito chiarimenti e delucidazioni sull'interpretazione da dell'art. 9, D.Lgs. n. 124 del 2004 circa il significato e la portata dell'espressione "grave infermità" a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della legge n. 53 del 2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito.

Il Ministero sostiene che In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità" - previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 53 del 2000, dal D.M. n. 278 del 2000 - si ritiene che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di "grave infermità" (si veda, ad es., il D.M. 26 marzo 1999 - Ministero della Difesa).

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: siulp.bari@tin.it, indicando il nome, il cognome ed il posto di lavoro. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.

Aggiornamento criteri mensa obbligatoria

Con la circolare nr. 750.c.1.ag 340.1.1/4830 del 24 novembre 2008 la direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della pubblica sicurezza ha emanato direttive inerenti l'aggiornamento dei criteri di attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria. Ne riportiamo il testo:

"l'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 18 maggio 1989, n. 203, attribuisce il beneficio della mensa obbligatoria di servizio al personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo di servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

le circolari mn. 750.c.1/1664 del 13 giugno 2001 e 750.c.1/4296 del 15 novembre 2001 hanno stabilito che tali circostanze sono riscontrabili allorquando il personale:

1. permanga in attività almeno un'ora oltre le 14,00 ovvero le 19,00 come prolungamento, per effettive esigenze di servizio, dell'ordinario turno di lavoro (e non come prolungamento dell'orario straordinario);

2. sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a casa dell'orario di inizio dei turni di servizio; tale condizione è presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13.00 - 19.00 e 19.00 - 24.00 (ad eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio);

3. sia tenuto a prestare servizio nella fascia pomeridiana per completamento dell'orario d'obbligo settimanale, per straordinario programmato o per straordinario ai sensi dell'articolo 63 della legge 121/1981, dopo un breve intervallo di tempo a disposizione per la pausa che precede il rientro in ufficio.

Tanto premesso, in conformità del parere espresso dalla commissione paritetica prevista dall'articolo 29 del dpr 104/2002, si dispone che il beneficio della mensa obbligatoria di servizio compete anche al personale che svolge turni continuativi articolati secondo il pro-

spetto b allegato all'accordo nazionale quadro vigente limitatamente al quadrante orario 14,00 - 22,00.

Inoltre, in relazione al suddetto parere si precisa che il personale che effettua servizi continuativi con orario 13,00 - 19,00 e 19,00 - 24,00, anche in via occasionale potrà beneficiare del visto in regime di garanzia".

Esercitazioni di tiro e trattamento economico

La commissione paritetica prevista dall'articolo 29 del dpr 104/2002, nella seduta del 10 giugno 2008, si è espressa al riguardo della applicazione dell'articolo 8 della legge 23 marzo 1983 nr.78, ai sensi del quale, al personale che, organizzato in servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 unità, effettui le esercitazioni di tiro fuorioro dall'ordinaria sede di servizio per una durata di almeno 8 ore, spetta l'indennità di marcia.

Al riguardo, nel ribadire che l'indennità di marcia non è cumulabile con quella di missione ha ritenuto la possibilità di corrispondere l'indennità di missione in tutti i casi in cui non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di marcia per carenza di alcuni dei requisiti richiesti.

Detta attribuzione dovrà essere effettuata a far data dall'11 marzo 2008 (data del parere vincolante della Commissione) previa verifica delle condizioni prescritte dalla legge sulle missioni nel territorio nazionale.

Al riguardo è stata emanata la circolare 333-G/2.2 del 25 novembre 2008 del servizio T.E.P. del dipartimento della P.S.

Cumulo pensione e redditi da lavoro

Con la Nota operativa n. 45 del 28/11/2008 l'INPDAP, ha emanato direttive al riguardo della legge 6 agosto 2008, n. 133 con particolare riferimento agli articoli 19 e 20 relativi rispettivamente alla abolizione dei limiti al cumulo tra pensione diretta di anzianità e redditi da lavoro, ed alla comunicazione di decessi e variazioni di stato civile che incidono sui trattamenti pensionistici. Se ne riporta in sintesi il contenuto:

A) art. 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro.

L'art. 19 citato ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la totale cumulabilità delle pensioni dirette di anzianità a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L'articolo in esame ha altresì stabilito che, con la stessa decorrenza del 1° gennaio 2009, le pensioni contributive sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro se liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni ovvero al compimento dell'età pensionabile, vale a dire a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne, disponendo inoltre la soppressione dei commi 21 e 22 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre con effetto dalla medesima data.

I titolari di pensioni liquidate con il sistema contributivo possono parimenti cumulare il trattamento pensionistico con i redditi da lavoro dipendente e/o autonomo a condizione che il diritto alla pensione sia stato acquisito con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Il comma 3 dell'articolo 19 in commento ha ribadito che "restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758", le quali - come è noto - stabiliscono che i trattamenti di pensione di cui beneficiari i dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell'ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.

L'abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi da lavoro non rileva nei confronti dei titolari delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di invalidità. Per gli iscritti all'INPDAP nella locuzione "pensioni di invalidità" rientrano i trattamenti derivanti da dispensa per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle

mansioni (articolo 13 della legge n. 274/1991), le pensioni di infermità (articolo 42 del DPR 1092/1973) nonché i trattamenti pensionistici di privilegio, fermo restando quanto disposto dall'articolo 139 del DPR 1092/1973 applicabile nei casi di attività svolta alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in virtù del richiamo espresso di detto articolo al "rapporto di servizio". Per dette tipologie di trattamenti pensionistici continuano, pertanto, a trovare applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui all'articolo 72, comma 2, della legge n. 388/2000 (cumulabilità nella misura del 70 per cento con i redditi da lavoro autonomo, 50 per cento con quelli derivanti da lavoro dipendente ovvero intera cumulabilità per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni). Ciò anche alla luce di quanto dispone l'art. 59, comma 4 della legge n. 449/1997 che estende alle forme pensionistiche sostitutive ed esclusive le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria. Per completezza di esposizione si precisa, altresì, che ai fini che qui interessano nella locuzione "pensione di invalidità" non sono stati compresi i trattamenti derivanti da inabilità di cui all'articolo 2, comma 12 della legge n. 335/1995 in quanto incompatibili con qualsiasi attività lavorativa per esplicita disposizione legislativa (articolo 10 DM 187/1997).

Ciò posto, al fine di dare attuazione alla norma in questione, gli interessati sono tenuti a presentare alla sede provinciale/territoriale competente all'erogazione del trattamento pensionistico, la specifica richiesta, avente carattere meramente dichiarativo, volta all'applicazione della disposizione in esame. In tali casi le Sedi sono tenute a provvedere, con la massima tempestività, alla relativa regolarizzazione. Per agevolare il lavoro di individuazione dei potenziali aventi diritto, la struttura informatica della Direzione Centrale Sviluppo Organizzativo e Formazione fornirà un tabulato, con l'indicazione delle partite di pensione che potrebbero avere titolo alla abolizione del divieto di cumulo previsto dall'articolo 19 in esame.

Nulla è variato per i soggetti che hanno aderito al regime di cumulabilità di cui all'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nei confronti dei quali continua ad operare l'eventuale trattenuta sulla pensione fino alla scadenza naturale dell'importo dovuto. Ciò in quanto, detti pensionati hanno usufruito del regime di liberalizzazione del cumulo in data anteriore al 1° gennaio 2009 in virtù della specifica disposizione sopra ri-

chiamata, che subordina tale diritto al pagamento di un importo una tantum da effettuarsi anche in forma rateale.

Infine, in applicazione del riferito art. 19 della legge n. 133/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009 i titolari di pensioni di anzianità non sono più obbligati a comunicare l'inizio di una attività lavorativa (dipendente e/o autonoma), ma ne hanno facoltà per evitare duplicazioni di benefici (ad es. detrazioni, assegno per il nucleo familiare ovvero richiesta di applicazione di aliquota fiscale più alta) con consistenti conguagli a debito in sede di dichiarazione dei redditi.

B) art. 20, commi 12, 13 e 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008.

La norma richiamata è finalizzata a contenere il fenomeno delle indebite riscossioni, da parte dei familiari, delle rate di pensione erogate successivamente alla data di decesso del titolare.

Con il comma 14 è stato soppresso il primo comma dell'art. 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che recita "le comunicazioni relative ai matrimoni e ai decessi di cui all'articolo 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 sono fornite in via telematica entro quindici giorni dalla

data dell'evento, secondo le specifiche tecniche definite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale" (cfr. nota operativa n. 40 del 9 novembre 2005).

I commi 12 e 13 del più volte citato art. 20 stabiliscono che i Comuni, mediante modalità telematiche appositamente predisposte dall'INPS, hanno l'obbligo di trasmettere all'INPS stesso, entro due giorni dalla data degli eventi che incidono sui trattamenti pensionistici (decesso del pensionato, celebrazione di matrimonio), facendo venire meno il diritto alla erogazione del trattamento previdenziale.

In caso di ritardo nell'invio delle comunicazioni in questione, il funzionario comunale responsabile del procedimento risponde a titolo di danno erariale, ove ne derivi pregiudizio.

È appena il caso di ricordare che le strutture periferiche dovranno comunque disporre la cessazione dei pagamenti qualora dovessero ricevere apposita documentazione cartacea da parte dei Comuni, giusta art. 23 del R.D. 23 aprile 1927, n. 677 (richiamato dall'art. 11 della legge 5 maggio 1952, n. 521), assumendo tempestivamente i conseguenti adempimenti (cfr. nota operativa n. 40 del 29 novembre 2007).

FIGLI E INGRESSO CLANDESTINO

Se un immigrato ha un lavoro regolare in Italia e fa entrare clandestinamente un figlio per non abbandonarlo nel paese d'origine non può essere condannato. Parola di Cassazione. La Corte ha infatti stabilito (sentenza 44048/2008) che un simile comportamento non può essere censurato perché giustificato dal cosiddetto "stato di necessità" ossia da quella scriminante prevista dall'art. 54 del codice penale. Tale norma dispone che "non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo...". La Prima sezione penale della Corte ha così respinto il ricorso della Procura di Trieste contro l'assoluzione dal reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nel nostro territorio accordata ad un immigrato con un lavoro regolare, che aveva fatto entrare clandestinamente la sua figlia di dodici anni rimasta sola in nel suo paese. L'uomo, un macedone di 39 anni aveva era riuscito ad ottenere il ricongiungimento familiare con la moglie e con un figlio, ma non era riuscito a portare in Italia la sua bambina e, per questo, aveva deciso di farla entrare in Italia clandestinamente costretto dalla necessità di non abbandonarla in Macedonia.

Il papà era finito sotto processo per favoreggiamento dell'ingresso clandestino ma il Tribunale di Trieste lo aveva assolto. La procura, non soddisfatta del verdetto aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che nel caso di specie non vi era uno "stato di necessità" perché il padre avrebbe potuto abbandonare il lavoro in Italia e cogliere "le opportunità dell'espansione dell'economia macedone" per non abbandonare la figlia. I giudici di Piazza Cavour hanno bocciato la tesi della procura e bacchettato il PM che, scrive la Corte, "affida la sua censura a considerazioni meramente congetturali afferenti improbabili o evanescenti scelte alternative di [... nome omissso ...] la cui valutazione, a fronte dell'argomentazione dell'impugnata sentenza, non può avere ingresso in questa sede". Il papà dunque non va condannato per aver agito "in stato di necessità" per evitarne "l'abbandono" della sua bambina.

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Rassegna stampa convegno del 27 novembre a Roma

SICUREZZA: MANGANELLI, FORMARE FORZE DI POLIZIA LOCALE (AGL). - "La Polizia locale deve formarsi e sapersi integrare per poter offrire alle forze di Polizia dello Stato il miglior prodotto che rientra nella loro sfera di competenza". E' quanto ha dichiarato il Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli, intervenendo questo pomeriggio ad un convegno organizzato dal Siulp sul tema della sicurezza. "La sicurezza urbana non ha nulla a che vedere con la sicurezza pubblica - ha detto il prefetto Manganelli - i sindaci non possono prendere il posto dei questori o dei prefetti. La Polizia locale non ancora formata per partecipare alla sicurezza cosiddetta integrata. Propongo al Ministro dell'interno di poter formare la Polizia locale nelle nostre scuole in modo che siano in grado di offrire una collaborazione seria alle Forze di Polizia". Il capo della Polizia ha voluto però sottolineare che "non va mai perso di vista chi è il responsabile della sicurezza, ovvero il Ministro dell'interno". Nel corso del suo intervento il prefetto Manganelli ha poi fatto riferimento agli agenti di Polizia impiegati in lavori di ufficio. "Negli uffici - ha detto il capo della Polizia - i poliziotti svolgono delle attività in proprio di supplenza per ovviare alla carenza di organico dell'impiego civile. Bisognerà recuperare personale civile".

POLIZIA: MANGANELLI, NASCE CENTRO FORMAZIONE PER TUTELA ORDINE PUBBLICO, 'OCCORRE UNA

SICUREZZA PARTECIPATA, CHE METTA IN RETE GLI SFORZI DI TUTTI'

- "Occorre una 'sicurezza partecipata', che metta in rete gli sforzi di tutti, ottimizzare le risorse per rispondere al crimine, alla 'paura della paura', che molte persone avvertono oggi". È quanto ha dichiarato il Capo della Polizia, prefetto Antonio Manganelli, intervenendo oggi al convegno 'Paura, incertezza, disagio sociale. Ottimizzare le risorse per rispondere al crimine', promosso e organizzato a Roma dal Siulp. Il Capo della Polizia ha annunciato che il prossimo 3 dicembre inaugurerà "il primo centro di formazione per la tutela dell'ordine pubblico. È vero - ha aggiunto - L'ordine pubblico si impara in piazza. Ma esistono anche strategie e una scuola". Nel corso del suo intervento, il prefetto Manganelli ha ancora sottolineato quanto sia importante per i cittadini la sicurezza urbana. "Bisogna scendere in campo contro il degrado, l'accattonaggio, l'abuso. È importante è la responsabilizzazione delle polizie locali, che devono essere formate adeguatamente per sapersi integrare".

SICUREZZA: MANTOVANO, TAGLI A SETTORE COPERTI CON BENI CONFISCATI

- "La razionalizzazione delle risorse è un imperativo per ogni settore della pubblica amministrazione, in particolare per la sicurezza. A fronte ad un taglio che ha interessato tutti i ministeri, per far fronte ad una crisi internazionale, è stata individuata come fonte di finanziamento dell'intero comparto tutto ciò che viene dai beni confiscati ed in particolare da tutto ciò che è immediatamente disponibile in termine di liquidità". È quanto ha dichiarato il sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, a margine del convegno, promosso dal Siulp a Roma, 'Paura, incertezza, disagio sociale'. "Le prime previsioni sono rassicuranti, - ha proseguito Mantovano - quello che sarà a disposizione delle forze di polizia permetterà non soltanto di colmare i tagli che hanno interessato il settore, ma probabilmente di andare in attivo".

Trattamento economico nei periodi di convalescenza post ricovero

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche Amministrazioni, Servizio trattamento del personale. Con la nota del 3-11-2008 n. 53/08/Uppa ha fornito chiarimenti sul trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - in Applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008. Ne riportiamo il testo:

Si fa riferimento alla lettera del 7 ottobre 2008, con la quale si è posto un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero. Nella nota, in primo luogo, si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina

di cui all'art. 21, comma 7, lettera a) del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, come modificato dall'art. 6 del C.C.N.L. integrativo, Acc. 16 maggio 2001.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo «il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore».

Ad avviso dello Scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le «assenze per malattia dovute (...) a ricovero ospedaliero», con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello Scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del Comparto Ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal C.C.N.L. (art. 21, comma 7, lettera a) del C.C.N.L. del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del C.C.N.L. integrativo, Acc. 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, in linea con quanto enunciato nella circolare 17 luglio 2008, n. 7/2008, si ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il S.S.N. Considerato il carattere economico della questione, al Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo è chiesto di far conoscere entro breve termine il proprio eventuale diverso avviso rispetto a quanto rappresentato". F.to Il Capo Dipartimento Antonio Naddeo.

Taglio dei tassi, la comunicazione di Francoforte

La Banca Centrale Europea ha tagliato i tassi di interesse di 75 punti base. Di conseguenza, il saggio di riferimento per le operazioni di rifinanziamento è sceso dal 3,25% al 2,5%. Lo ha comunicato l'Istituto. I nuovi tassi saranno applicati a partire dal prossimo 10 dicembre.

La strategia per la sicurezza delle strade europee

Il programma di azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) mira alla riduzione di almeno il 50% delle morti per incidenti stradali. Questo obiettivo non potrà, però, essere raggiunto e, si spera, anche superato, se non verrà incentivata la sicurezza delle strade. Per questo motivo il Parlamento Europeo ed il Consiglio dell'Unione Europea hanno emanato la Direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 29 novembre 2008. La strategia contenuta in questo documento si articola sostanzialmente in quattro principali

direzioni, tese a migliorare la sicurezza della rete stradale transeuropea: la definizione di procedure adeguate, la ricerca, i controlli e gli investimenti. Dovrà essere fatta una valutazione d'impatto sulla sicurezza stradale per tutti i progetti di infrastruttura, in fase di pianificazione iniziale, secondo i criteri fissati dalla direttiva stessa nell'allegato I. Ad esempio, gli Stati membri dovranno prendere in considerazione le possibili conseguenze sulle vie di comunicazione esistenti (uscite, incroci, intersezioni, svincoli, passaggi livello, ecc.), il traffico, l'eventuale attività sismica, gli utenti della strada e la creazione di un sufficiente numero di aree di sosta. In particolare quest'ultimo aspetto, secondo quanto spiegato nel documento, riveste grandissima importanza per la sicurezza del traffico (un guidatore riposato ha una guida più attenta!), oltre che per la prevenzione del crimine. Tale valutazione servirà per vagliare le soluzioni proposte e fornirà tutte le informazioni necessarie all'analisi costi/benefici delle diverse opzioni prese in esame. Parte fondamentale di tale procedura dovranno essere i controlli, da effettuarsi, secondo quanto stabilito nell'allegato II, nelle fasi degli studi preliminari, della progettazione particolareggiata, in quella di ultimazione e nella prima fase di funzionamento. Da questa norma restano fuori solo le gallerie, per le quali c'è già un'altra direttiva specifica.

In secondo luogo, occorrerà incentivare la ricerca sullo sviluppo e sulla dimostrazione dei componenti, sulle misure e sui metodi (telematica inclusa), che rappresentano un mezzo essenziale per incrementare la sicurezza stradale. Ovviamente, sarà di basilare importanza la diffusione dei risultati di tale ricerca. Un altro aspetto fondamentale per migliorare la sicurezza dovrà consistere nel controllo, da parte di ciascun Paese comunitario, della rete stradale, con conseguente classificazione delle vie più pericolose od a rischio, cioè dove si verificano il maggior numero di incidenti.

La direttiva, a questo proposito, illustra nell'allegato III i criteri per l'individuazione sia dei tratti stradali ad elevata concentrazione di incidenti, sia dei tratti stradali da esaminare nell'ambito della classificazione della sicurezza della rete, oltre che gli elementi di valutazione per le visite di ispezione dei gruppi di esperti, che dovranno essere uno strumento di prevenzione. A valle della classificazione, si dovrà concentrare gli investimenti per sanare le situazioni di rischio. Gli Stati comunitari avranno anche l'obbligo di informare puntualmente gli utenti circa i tratti stradali più pericolosi e circa quelli in cui ci saranno dei lavori in corso, tramite una segnaletica adeguata od altri mezzi idonei, affinché salga il loro livello di prudenza ed attenzione.

Ferme restando queste azioni strategiche, la direttiva stabilisce che entro il 19 dicembre 2011 dovranno essere adottati orientamenti per coadiuvare gli organi competenti nell'applicazione delle nuove regole e dovranno essere fatti specifici programmi di formazione ed aggiornamento per controllori della sicurezza stradale. Infine, è previsto che la Commissione metta in piedi un sistema per lo scambio tra i vari Stati membri delle migliori prassi in tema di sicurezza stradale.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 13
N. 24 - 15 Dicembre 2008

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulenti di Redazione
**GIUSEPPE IAFFALDANO
MICHELE SARACINO - PAOLO ZINI
RAFFAELE TATOLI - LUIGI ROMITA
FORTUNATO FORTUNATO**

Hanno collaborato a questo numero:
**M. CAROTA
S. FILIPPI**

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291110 - 5291165
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di A. Coppolecchia
Vico Tresca, 4A - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simaail.it
Tel./Fax 080.2040077

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.